

Bruxelles, 13 luglio 2026
(OR. en)

11838/26
ADD 1

ENT 194
CHIMIE 99
MI 772
COMPET 947
SAN 586
ENV 937
IND 482

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	D(2026) 113496 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il creosoto e le sostanze correlate al creosoto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D(2026) 113496 annex.

All.: D(2026) 113496 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
D113496/04
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

**che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda il creosoto e le sostanze correlate al creosoto**

ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la voce 31 è sostituita dalla seguente:

"31. Creosoto e sostanze correlate al creosoto: a) Creosoto; olio di lavaggio N. CAS 8001-58-9 N. CE 232-287-5 b) Olio di creosoto; olio di lavaggio N. CAS 61789-28-4 N. CE 263-047-8 c) Distillati (catrame di carbone), olii di naftalene; olio naftalenico N. CAS 84650-04-4 N. CE 283-484-8 d) Olio di creosoto, frazione di acenafteene; olio di lavaggio N. CAS 90640-84-9 N. CE 292-605-3 e) Distillati (catrame di carbone) di testa; olio di antracene II N. CAS 65996-91-0 N. CE 266-026-1 f) Olio di antracene N. CAS 90640-80-5 N. CE 292-602-7 g) Acidi di catrame, carbone, greggio; fenoli grezzi N. CAS 65996-85-2 N. CE 266-019-3 h) Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini; residui di estrazione (carbone), residui alcalini di catrame	1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, per il trattamento del legno. 2. In deroga al paragrafo 1 e fatta salva l'applicazione delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 528/2012, le sostanze possono essere immesse sul mercato e utilizzate, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, per il trattamento del legno mediante impregnazione sotto vuoto e pressione in impianti industriali solo se presentano le concentrazioni indicate di seguito di entrambe le sostanze seguenti: a) una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore a 50 mg/kg (0,005 % in peso); b) una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3 % in peso. 3. La deroga di cui al paragrafo 2 è soggetta alle condizioni seguenti: a) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, possono essere immesse sul mercato solo in imballaggi di capacità pari o superiore a 200 litri; b) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, non devono essere immesse sul mercato per il pubblico; c) fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, si applicano le disposizioni seguenti: – i fornitori devono garantire, prima dell'immissione sul mercato, che l'imballaggio di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, rechi in maniera visibile, leggibile e indelebile la dicitura "Unicamente per uso in impianti industriali"; – le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono contenere le informazioni supplementari seguenti: a. l'applicazione industriale del trattamento del legno deve essere effettuata all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento; b. subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni
---	---

di carbone a bassa temperatura N. CAS 122384-78-5 N. CE 310-191-5	rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo, nelle fognature o nelle acque; c. eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto al legno devono essere raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento. 4. Il legno trattato con le sostanze elencate nella colonna 1 della presente voce, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, non può essere immesso sul mercato o utilizzato. 5. In deroga al paragrafo 4, il legno trattato con le sostanze elencate nella colonna 1 della presente voce, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, può essere: a) immesso sul mercato alle stesse condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950; b) utilizzato come traversina ferroviaria o come palo per l'elettricità e le telecomunicazioni. Il primo comma, lettera b), si applica a tutti gli usi associati, compreso lo stoccaggio. 6. Ai fini del paragrafo 5, l'immissione sul mercato e l'uso del legno trattato sono consentiti solo negli Stati membri elencati dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950. Tuttavia, nel caso in cui uno Stato membro sia rimosso dall'elenco, l'immissione sul mercato e l'uso del legno trattato sono consentiti per ulteriori 180 giorni dalla data della rimozione, trascorsi i quali non sono più consentiti in tale Stato membro. Gli Stati membri non elencati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950 possono adottare una legislazione nazionale che consenta l'ulteriore immissione sul mercato di legno trattato ai fini dell'uso e del riutilizzo, come pure l'uso e il riutilizzo stessi. Gli Stati membri notificano tale legislazione all'Agenzia entro un mese dalla sua entrata in vigore. L'Agenzia provvede affinché le informazioni relative a tale legislazione nazionale siano rese pubbliche. 7. Il legno trattato con le sostanze elencate nella colonna 1 della presente voce, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, può rimanere nello stesso luogo e continuare ad esservi utilizzato per lo stesso scopo. 8. In caso di ulteriore immissione sul mercato o ulteriore uso del legno trattato in conformità al paragrafo 5 della presente voce, i fornitori e gli utilizzatori devono applicare almeno le misure di gestione dei rischi per il creosoto di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950. Gli utilizzatori di legno trattato devono conservare la documentazione relativa alle forniture di legno trattato che ricevono e al loro
--	--

	smaltimento. Tale documentazione deve essere conservata per la durata dell'uso e per dieci anni dopo lo smaltimento. Se tali forniture sono ulteriormente immesse sul mercato, la documentazione deve essere conservata per altri dieci anni. 9. In questa voce, per "riutilizzo" si intende qualsiasi operazione mediante la quale il legno trattato che non è un rifiuto è riutilizzato per lo stesso scopo dell'uso originario."
--	---